



- A Tutti i Fondi interprofessionali per la formazione continua
- c.a. Presidenti
- c.a. Direttori
- Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129. Ulteriori chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di operatività delle richiamate disposizioni.

La scrivente Agenzia, con nota Prot. n. 4380 del 10 aprile 2019 e con successiva nota Prot. n. 10329 del 25 luglio 2019, ha inteso fornire prime indicazioni operative in merito agli obblighi di pubblicazione introdotti dall'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, nonché alle conseguenti sanzioni accessorie applicabili in caso di inosservanza degli obblighi detti.

In particolare, al fine di definire l'effettivo ambito di operatività delle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 125 e seguenti anche all'esito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 34/2019, la scrivente Agenzia ha avviato un confronto con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha provveduto a rendere il proprio parere nota prot. n. 303 del 13 gennaio 2019.

In considerazione degli approfondimenti svolti, si ritiene che, stante il carattere dei contributi ricevuti, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua e, quindi, anche le imprese che ricevono erogazioni dai Fondi Interprofessionali medesimi, non siano vincolati al rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi informativi detti.

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)